

Osservazione al PUG sulla libertà di collocazione delle attività culturali private e delle loro sedi e sulla modifica della categoria funzionale da Direzionale e Dotazione territoriale

Nella Disciplina – elaborato D del PUG – al Titolo III: usi e modalità di intervento – Capo 2: Città storica – art.19, al capoverso 2. Destinazioni d’uso si legge:

“Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso, come definite dall’art.3 della presente Disciplina: ... (omissis)...(E) commerciale, limitatamente a: ...omissis... - attività private culturali, ... omissis... , esclusivamente nelle unità immobiliari che si affacciano su un fronte commerciale, come individuato nell’elaborato “Usi e modalità di intervento del territorio urbanizzato e rurale”.

Poiché tale specificazione costituisce una grave limitazione alla libertà e all’attività delle associazioni culturali private, anche per evidenti motivi economici, nell’obbligo di collocare le proprie sedi su fronti commerciali, **per le attività culturali private si chiede anzitutto la eliminazione della frase “esclusivamente nelle unità immobiliari che si affacciano su un fronte commerciale, come individuato nell’elaborato “Usi e modalità di intervento del territorio urbanizzato e rurale”.**

Si ritiene inoltre che le attività culturali private siano impropriamente inserite nella categoria delle attività commerciali, mentre dovrebbero far parte della categoria dotazioni territoriali.

L’equivoco nasce probabilmente dalla interpretazione dell’art.2 della DGR n.110 del 28/01/2021 nel quale, al comma 3, sembra si faccia riferimento solo ad opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo. Poiché però nello stesso paragrafo della delibera, nell’elenco delle attrezzature e degli spazi collettivi si citano anche:

d) attività culturali, associative e politiche;

e) edifici per il culto;

che evidentemente non possono essere tutte pubbliche, appare chiaro che il richiamo ad opere e spazi solo pubblici risulta errato o quanto meno limitativo rispetto al contenuto complessivo della delibera. A conferma di ciò si vedano anche gli articoli 4 e 21 della delibera stessa.

In base a quanto sopra esposto si richiede anche che le attività culturali private no profit (e le loro sedi), così come gli edifici per il culto, siano inseriti nell’Allegato 2- Destinazioni d’uso della Disciplina del PUG nella Categoria Funzionale G2 – Dotazioni territoriali e non nella Categoria D – Direzionale, trattandosi in tutta evidenza di attività che nulla hanno a che vedere, sia dal punto di vista economico che funzionale, con le attività direzionali.